

ALLEGATO A

BANDO

BUONE PRATICHE PER GARANTIRE AMBIENTI DI LAVORO PIU' SANI E PIU' SICURI

1. Premessa

1.1. Promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro significa superare una linea di pensiero ancora diffusa secondo la quale l'adempimento all'obbligo normativo, spesso purtroppo inteso come onere e ostacolo organizzativo, è l'unica condizione per gestire in maniera efficace la prevenzione dei rischi, la tutela della salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Un adeguato sistema di prevenzione deve essere invece considerato una componente essenziale di una gestione d'impresa sana ed efficiente, nonché un investimento con potenziali alti ritorni aziendali e sociali; è così che da attività generica, diventa approccio globale che orienta le strategie ed i processi aziendali. L'efficacia della scelta proattiva alle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro è testimoniata dallo sviluppo e diffusione di specifici sistemi di certificazione con cui le organizzazioni garantiscono ai propri stakeholder il livello di affidabilità raggiunto dal loro sistema gestionale (si vedano in proposito la norma UNI ISO 45001, le Linee Guida INAIL, nonché l'integrazione dell'aspetto sicurezza sul lavoro con tematiche complementari come quelle ambientali). E', quindi, largamente riconosciuta l'utilità della diffusione e la condivisione di best practice, ovvero azioni esportabili in altre realtà aziendali, che si propongono, in quanto progetti innovativi e riproducibili, come modelli di riferimento per la vita aziendale.

E' dunque obiettivo primario di Regione Toscana valorizzare e dare visibilità a tali esperienze, anche qualora appartenenti a piccole realtà produttive, affinché le conoscenze di ognuno siano di valido supporto al lavoro di tutti. Chiunque può trarre beneficio da politiche e prassi migliori.

Con il presente atto si detta la disciplina della manifestazione per la premiazione di "buone pratiche" nella prevenzione di rischi sul luogo di lavoro, rivolta ad imprese che contribuiscono in modo rilevante e innovativo a garantire il potenziamento della sicurezza dei propri dipendenti nello svolgimento dell'attività lavorativa e a promuovere iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione dei rischi nelle aziende.

2. Obiettivi

2.1 Al fine di riconoscere e apprezzare competenze, esperienze e professionalità Regione Toscana indice un concorso per raccogliere le buone pratiche di tipo tecnico-organizzativo-procedurale per la salute e sicurezza sul lavoro, così da valorizzare le aziende che promuovono azioni migliorative per la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di creare e diffondere un Archivio di strategie/azioni/processi aziendali sul tema.

Le finalità della manifestazione di premiazione per le buone pratiche sono principalmente:

- dimostrare i vantaggi delle buone pratiche in termini di sicurezza e salute;
- aumentare la disponibilità di informazioni sulle buone pratiche;
- favorire, tramite Internet e altri mezzi di comunicazione, lo scambio e la diffusione di informazioni sui modi efficaci di prevenzione e sulle soluzioni pratiche adottate;
- accrescere la cultura della salute e sicurezza e la consapevolezza che la prevenzione dei rischi è interesse di tutti;
- promuovere azioni all'interno delle imprese per agevolare la prevenzione dei rischi;

- premiare le imprese che hanno contribuito in modo rilevante e innovativo alla cultura della salute e sicurezza degli ambienti di lavoro.

3. Definizione di “Buone pratiche”

3.1 Per “buone pratiche” si intendono esempi di innovazione riuscita, di procedure, di soluzioni, di servizi e processi che riescono ad imprimere un reale miglioramento nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità, a partire dalla piena applicazione della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Una buona pratica indica le procedure e metodi, ulteriori e aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla norma, che possono essere sviluppati all’interno di un posto di lavoro o di una organizzazione per ridurre i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. In una buona pratica, la molteplicità delle esperienze di coloro che condividono l’attività lavorativa consente la messa in comune di modalità di approccio ai problemi e l’elaborazione di procedure al fine di individuare soluzioni in un determinato contesto.

Con la buona pratica, l’esperienza realizzata in un determinato ambito, grazie anche all’efficacia dei risultati raggiunti e alla risoluzione di particolari problemi, può essere trasferita in diverse e più ampie realtà. La trasferibilità dell’esperienza diviene, così, misura dell’efficacia dell’esperienza stessa.

La buona pratica, per essere riconosciuta come tale, deve, quindi, essere ben individuata e disciplinata, partecipata nella sua individuazione, verificata nell’efficacia, diffusa e resa applicabile in altre esperienze.

L’esempio di buona pratica che sarà selezionato dovrà coincidere con un intervento identificabile e reale (non teorico o ipotetico), volto a prevenire i rischi, soddisfacendo i requisiti previsti per legge e superando gli standard minimi.

Tale intervento deve:

- essere stato effettivamente realizzato, previa valutazione dei rischi e dei pericoli;
- apportare un oggettivo miglioramento delle condizioni di lavoro in generale e promuovere attivamente la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro;
- essere finalizzato ad affrontare alla radice il rischio identificato;
- determinare un beneficio identificabile e permanente;
- prevedere un approccio partecipativo tra datori di lavoro e lavoratori, anche con il coinvolgimento degli RLS/RLST.

4. Chi può partecipare - requisiti di ammissibilità

4.1 Possono presentare la propria candidatura micro, piccole e medie imprese (MPMI) e grandi imprese produttrici di beni e servizi, di cui al titolo I dell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, pubblicata in GU L 124 del 20.5.2003, con almeno una sede operativa in Toscana.

E’ richiesto che siano in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.

E’ esclusa la partecipazione di imprese i cui datori di lavoro e dirigenti abbiano riportato negli ultimi cinque anni condanne in sede penale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbiano procedimenti penali, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, avviati negli ultimi due anni ad esclusione di quelli sospesi ai sensi del Dlgs 758/94.

5. Iscrizione e modulistica

5.1 Le Aziende che intendono partecipare dovranno far pervenire la domanda di iscrizione utilizzando apposito modulo (allegato A), **entro e non oltre il 15 settembre 2023**.

La domanda deve essere trasmessa unicamente in modalità telematica utilizzando il seguente indirizzo istituzionale regionetoscana@postacert.toscana.it Direzione Sanità, welfare e coesione sociale-Settore Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro. L'oggetto della domanda deve riportare la dicitura "BANDO BUONE PRATICHE".

Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda che risulta nella "ricevuta di avvenuta consegna" della PEC.

Sono irricevibili le domande trasmesse oltre il termine di scadenza del medesimo; saranno escluse le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra previste.

Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica che illustri in modo chiaro e sintetico la buona pratica. La relazione tecnica deve essere elaborata tenendo conto degli indicatori/criteri di valutazione di cui al successivo punto 6.1. L'elaborato non può contenere loghi commerciali o avere carattere pubblicitario e non possono essere derivati o contenere opere letterarie, musicali, filmiche coperte da diritti d'autore, senza acquisizione preventiva autorizzazione della SIAE.

Ogni partecipante può presentare più proposte con la medesima domanda di partecipazione.

6. Commissione esaminatrice

6.1 La Commissione è composta da sei membri: un rappresentante della Regione Toscana, un rappresentante di ciascuna Area funzionale Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle tre Aziende USL toscane, un rappresentante individuato tra le organizzazioni sindacali che partecipano al Comitato regionale sulla sicurezza sul lavoro, un rappresentante individuato tra le associazioni di categoria che partecipano al Comitato regionale sulla sicurezza sul lavoro.

I componenti della Commissione saranno individuati con specifico decreto.

Compito della Commissione è analizzare e valutare le relazioni tecniche pervenute assegnando i punteggi collegati e individuare, per ogni categoria, i finalisti.

La Commissione entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, procederà a:

- 1) valutare i progetti attribuendo loro un punteggio secondo i criteri sotto indicati;
- 2) predisporre l'elenco dei progetti premiati, suddivisi per categoria.

La Commissione dispone dei seguenti criteri di valutazione:

Coerenza del progetto con le finalità del bando	<i>fino a punti 15</i>
Innovazione del progetto	<i>fino a punti 10</i>
Trasferibilità del progetto ad altri contesti lavorativi	<i>fino a punti 15</i>
Efficacia prevenzionale valutabile in termini oggettivi anche attraverso il confronto della situazione ante e post intervento e valutazione della riduzione del rischio di infortuni e /o malattie professionali.	<i>fino a punti 15</i>
Fattibilità tecnica ed economica (il progetto deve essere facilmente attuabile e essere realizzato con costi contenuti)	<i>fino a punti 10</i>
Presenza di azioni e contenuti di tipo formativo/informativo	<i>fino a punti 10</i>

Coinvolgimento attivo nella predisposizione e attuazione del progetto dei lavoratori e degli RLS/RLST	<i>fino a punti 15</i>
Investimenti in upgrade tecnologici finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza	<i>fino a punti 10</i>

La predetta Commissione prima di avviare la procedura valutativa dei progetti presentati potrà stabilire, nel rispetto dei criteri fissati nel presente bando, ulteriori sub-criteri che consentano di valutare in maniera maggiormente pertinente i progetti. L'operato della Commissione è insindacabile e inappellabile.

7. Premiazione

7.1 Saranno premiate, distinte per dimensione aziendale, le buone pratiche valutate migliori in funzione del punteggio ottenuto dalla Commissione. I premi consistono nel conferimento di una targa di merito e di un logo utilizzabile all'interno di documentazione e dei siti web delle imprese vincitrici.

La premiazione si svolgerà a Firenze - sede della Presidenza della Regione, in una apposita giornata dedicata.

I vincitori saranno informati a mezzo PEC all'indirizzo indicato da ciascun partecipante nella scheda di iscrizione/domanda di partecipazione.

Le buone pratiche premiate saranno pubblicate sul sito istituzionale di Regione Toscana e concorreranno alla creazione di un Archivio accessibile e consultabile.

8. Responsabile del procedimento

1. La struttura regionale competente per la gestione del procedimento di cui al presente Bando è il Settore Prevenzione e Sicurezza luoghi di lavoro. Il responsabile del procedimento è individuato nella responsabile del settore - Regione Toscana, Via T. Alderotti, 26 Firenze.

9. Disposizioni sul trattamento dei dati

1. La Regione e i soggetti risultanti vincitori di cui al presente Bando/avviso applicano, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

I dati personali oggetto del trattamento sono:

- a) tipologia dei dati personali: dati comuni;
- b) categorie degli interessati: persone fisiche;
- c) tipologia del formato dei dati: testo.

2. Le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati saranno adeguate al contesto del trattamento. La Regione metterà in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Bando/avviso, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 è data informazione che i dati personali raccolti relativi al presente Bando/avviso, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine si fa presente che:

4. La Regione Toscana - Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo, 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)

il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal Bando.

5. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

6. Il partecipante al Bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

7. Il partecipante al Bando può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Allegato:

All. B Modello domanda di partecipazione